

ART. 18.

Entro tre mesi dall'attuazione del presente regolamento, tutte le navi soggette alle disposizioni del medesimo dovranno provvedersi del giornale nautico secondo il modello stabilito.

Per quelle che si trovassero in navigazione, quest'obbligo decorrerà dal giorno del loro ritorno in un porto dello Stato.

Visto d'ordine di S. M.
il ministro della marina
B. BRIN

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
D. TAJANI.

Codice di commercio del Regno d'Italia

ART. 500.

Il capitano deve tenere il giornale nautico diviso nei libri seguenti:
giornale generale e di contabilità;
giornale di navigazione;
giornale di boccaporto o manuale di bordo;
inventario di bordo.

I libri suddetti non possono essere posti in uso, se prima ciascun foglio non ne sia stato numerato e firmato dall'ufficiale marittimo a ciò destinato, e devono essere tenuti secondo le disposizioni dell'articolo 25 coll'osservanza delle norme seguenti.

Nel giornale generale di contabilità dev'essere annotato tutto ciò che appartiene all'ufficio del capitano rispetto alle persone dell'equipaggio e dei passeggeri, alle cose caricate, agli avvenimenti importanti del viaggio, alle prese deliberazioni, all'entrata ed alla spesa della nave, ed in generale tuttociò che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che può dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale salvo le annotazioni particolari da farsi negli altri libri.

Nel giornale di navigazione devesi particolarmente annotare la rotta seguita, il cammino percorso, le manovre eseguite, le osservazioni geografiche meteorologiche ed astronomiche, e quant'altro riguarda la navigazione.

Nel giornale di boccaporto, o manuale di bordo, devono annotarsi le date e i luoghi del caricamento, la natura, qualità e quantità delle cose caricate, la loro destinazione, le persone dei caricatori e dei destinatarii, il luogo e la data della riconsegna, e quant'altro concerne il carico.

Nell'inventario di bordo devono indicarsi gli attrezzi, gli oggetti di corredo e gl'istrumenti dei quali la nave è provveduta ed ogni variazione che in essi intervenga.

Le norme per l'uniforme tenuta del giornale nautico e dei libri dei qua-